



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MAININI</b>	<b>ELISABETTA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CHIAMETTI</b>	<b>GUIDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SALVO</b>	<b>MICHELE</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 5703/2017  
depositato il 27/11/2017

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° SILENZIO RIFIUTO IVA-ALTRO 2010  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 5703/2017

UDIENZA DEL

13/09/2018 ore 15:00

N° 4029/18

PRONUNCIATA IL:

13/09/18

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

27 SET 2018

Il Segretario

Il Segretario  
Maria Antonella Polese

**R.G.R. 5703/2017**

Ricorso avverso diniego rifiuto al rimborso dei maggiori interessi maturati sul credito IVA 2010 richiesti con istanza del 6 aprile 2017. L'entità del rimborso richiesto (quota capitale) era pari a €. 3.700.000,00.=, dei quali €. 228.000,00.=, tramite procedura semplificata.

\* \* \*

La ricorrente società tale “ ” impugnava il diniego in epigrafe. In relazione alla quota parte non richiesta tramite procedura semplificata la società chiariva come, con atto del 13 ottobre 2011 (ricevuto in data 21 ottobre 2011) l'ufficio chiedeva alla società la produzione documentale atta a verificare la legittimità del rimborso. In data 17 novembre 2011 la società ottemperava. In data 15 luglio 2016 la società riceveva €. 3.585.767,45 (di cui €. 3.472.000,00.=, a titolo di quota capitale e €. 113.767,45.=, a titolo di interessi). La ricorrente evidenziava come l'importo corretto da erogare a titoli di interessi era €. 313.336,11.= e, di conseguenza, in data 6 aprile 2017 l'agenzia veniva sollecitata a rimborsare la differenza per €. 199.568,66.=. Dalla data di presentazione dell'istanza erano passati 90 giorni, motivo per il quale la società impugna il predetto silenzio rifiuto. Eccepiva la violazione dell'art. 38-*bis*, comma 2, del D.P.R. 633/72. La contribuente, in aderenza al dettato normativo, riassumeva le date rilevanti e, con un semplice calcolo giungeva all'importo sopra determinato. Concludeva, alla luce di quanto dedotto, per la completa illegittimità del diniego ritenendo dovuti euro 199.568,66.=. a titolo di maggiori interessi per i 1647 giorni di effettiva decorrenza del computo degli interessi. Chiedeva la declaratoria di illegittimità del diniego opposto. **In data 14 febbraio, 2018 l'agenzia diveniva parte nel processo.** Esordiva ritenendo perfettamente legittimo e corretto il rimborso effettuato. Chiariva come nel calcolo dei giorni non dovevano essere considerati i giorni di ritardo i quali, a dire dell'ufficio, erano quelli intercorrenti tra il 21/10/2011 e il 17/11/2011 (già non considerati dalla società) e quelli intercorrenti tra il 18/04/2013 e l'8/02/2016 (mai citati dalla società nei propri scritti). Più in particolare la società, in data 17/11/2011 produceva solo una parte della documentazione. Con richiesta notificata in data 18/04/2013, l'ufficio esortava a regolarizzare la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2010 e a definire o a garantire mediante fideiussione il PVC n. 900 del 21/09/2013. Detta garanzia veniva prestata solo in data 08/02/2016. In altre parole, si era in presenza della sussistenza di un carico pendente. Ancora chiariva come la richiesta di definizione di carichi pendenti era assimilabile alla richiesta di documentazione probatoria *ex art. 38-bis*, comma 1, del D.P.R. 633/72. In altre parole, la colpa della sospensione del computo dei



giorni per il calcolo degli interessi era di esclusiva competenza della società, la quale non poteva attribuire all'ufficio la propria inerzia nella consegna della garanzia richiesta. Concludeva per la piena bontà del proprio operato dovendosi escludere dal computo degli interessi anche il periodo ricompreso tra il 18 aprile 2013 e l' 8 febbraio 2016, giorno in cui la garanzia era stata prestata. Chiedeva il rigetto del ricorso. **In data 27 luglio 2018 la società depositava una memoria.** Leggendo tale atto si evinceva come la società riteneva totalmente infondata la parificazione, operata dall'agenzia, tra la richiesta di definizione di carichi pendenti con la documentazione probatoria *ex art. 38-bis* del D.P.R. 633/72. A tal punto citava prassi e giurisprudenza conformi, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

\* \* \*

Il Collegio giudicante così decide. Rigetta il ricorso alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Dalla dichiarazione Modello IVA 2011, presentata dall'odierna ricorrente, emergeva un'imposta a credito pari a € 3.801.760, che veniva chiesta a rimborso per € 3.700.000, di cui € 228.000 da liquidare con procedura abbreviata. Ai fini di verificare l'aspettanza del residuo importo di € 3.472.000, in data 21 ottobre 2011 l'ufficio chiedeva alla società di produrre la necessaria documentazione, che veniva presentata in data 17 novembre 2011. In data 18 aprile 2013 l'ufficio chiedeva alla parte un'integrazione documentale che veniva prodotta in data 18 febbraio 2016. In data 15 luglio 2016 l'ufficio provvedeva ad erogare l'importo complessivo di € 3.585.767,45 di cui € 3.472.000,00 a titolo di capitale ed € 113.767,45 a titolo di interessi. La società riteneva che gli interessi in ragione del 2% annuo da applicare, a' sensi dell'art. 38 – bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972, sull'importo rimborsato pari ad € 3.472.000 ammontassero ad € 313.336,11 e , pertanto, chiedeva la condanna dell'ufficio al rimborso dell'ulteriore importo di € 199.568,66. Questo Giudice non può accogliere il ricorso in quanto l'art. 38 bis del decreto presidenziale sopra citato stabilisce che *“I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”*. Si legge nel ricorso che la società ribadiva la



legittimità e correttezza del rimborso che l'ufficio doveva effettuare in quanto nel calcolo dei giorni relativi agli interessi maturati non dovevano essere considerati i giorni di ritardo, intercorsi tra il 21 ottobre 2011 e il 17 novembre 2011 ma considerati i 1647 giorni che erano riferiti al periodo che andava tra il 18 aprile 2013 e l'8 febbraio 2016.

Va segnalato che in data 21 ottobre 2011 l'ufficio chiedeva alla società di produrre la documentazione necessaria per il rimborso. In data 17 novembre 2011, la società produceva parziale documentazione. Con richiesta notificata in data 18 aprile 2013, l'ufficio invitava la società a presentare gli ulteriori documenti per la regolarizzazione della dichiarazione IVA per l'anno in questione, vale a dire 2010 e a definire o a garantire mediante polizza fideiussoria il PVC n. 900 del 21 gennaio 2013, relativo all'anno d'imposta 2010. La garanzia veniva prestata dalla società solo in data 8 febbraio 2016. Come è noto, uno dei presupposti per l'erogazione dei rimborsi è la verifica della presenza dei carichi pendenti. Pertanto, in ordine alle modalità di effettuazione dei rimborsi IVA, il riscontro di eventuali carichi pendenti o comunque di fattori che possano impedire o temporaneamente sospendere la concessione del rimborso, costituiscono aspetti di particolare delicatezza. In presenza di carichi pendenti, l'ufficio o invita il contribuente a definire le pendenze o, in alternativa, a garantirgli a tempo indeterminato con apposita fideiussione o equivalente garanzia, ovviamente, per lo stesso arco temporale di durata della sospensione del rimborso – ed essendo quest'ultima soggettivamente imputabile al comportamento del contribuente – sarà conseguentemente sospesa/interrotta la decorrenza/maturazione degli interessi passivi dovuti dalla stessa amministrazione finanziaria sulle somme a debito. Questo Collegio giudicante ribadisce che l'obbligazione per interessi ha, infatti, *natura accessoria* rispetto a quella avente ad oggetto la restituzione del capitale. Da ciò consegue, evidentemente, che se il rimborso del credito IVA da parte dell'ufficio viene legittimamente sospeso (per fatto imputabile sostanzialmente al contribuente e nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 69 in argomento), risulta necessariamente sospesa anche la decorrenza/maturazione dei correlati interessi corrispettivi, che, dunque, non sono dovuti con riferimento al periodo di sospensione. A conferma di ciò, ed in una prospettiva interpretativa di tipo logico-sistematico, è utile ricordare come appaia evidente che la richiesta di "definizione dei carichi pendenti" con relativa documentazione è sostanzialmente assimilabile a quella richiesta di documentazione probatoria prevista dall'art. 38 bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972. Pertanto, la previsione di cui all'art. 38 bis testé citato è da intendersi nel senso che *"non si può ipotizzare una stasi dell'attività amministrativa a discrezione del contribuente e non si può addossare all'amministrazione finanziaria l'onere di corrispondere gli interessi su somme che non si possono liquidare per fatto addebitabile al richiedente"*. (Cass. 1



*Civ. Sez. V, n. 20510 del 6 settembre 2013*). La sospensione degli interessi è “*ascritta dalla legge presuntivamente alla mancata collaborazione del creditore*”. (*Cass. Civ. n. 14930/2011*) e agisce come stimolo alla produzione dei documenti (carichi pendenti, fatture, registri, polizze fideiussorie a garanzia della somma rimborsabile ed altro) indispensabili per la definizione della pratica di rimborso. Nella fattispecie, la società, nel calcolo degli interessi non ha considerato il secondo periodo di sospensione degli interessi riguardante la richiesta di garanzia, prevista dallo stesso articolo 38 bis al fine dell’eventuale erogazione del rimborso. Detta richiesta è necessaria alla liquidazione del rimborso dopo che l’ufficio abbia esaurito i controlli di merito di propria competenza. In tal caso, per tutto il periodo di attesa della documentazione di garanzia, l’ufficio rimane in possesso della somma da rimborsare per causa ad esso non imputabile, ma in virtù di una espressa previsione normativa con effetto limitativo che prevede l’inesigibilità del credito fino alla prestazione della cauzione, a tutela dell’eventuale recupero delle somme dovute.

Ai fini del calcolo degli interessi e vista la finalità cui è diretta, *la richiesta di fideiussione è assimilabile a quella documentale*. Ebbene, non sussistono valide ragioni per le quali debbano essere riconosciuti gli interessi di cui all’art. 38 bis, che hanno *natura di ristoro* per il contribuente per il caso di inadempienza imputabile all’ufficio. Alla luce di quanto esposto, il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio alla richiesta di rimborso di ulteriori interessi per l’importo di € 199.586,66 è legittimo. Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene rigettato.

#### *Spese del giudizio*

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il Collegio iudicante

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese liquidate in complessivi € 1.000,00.

Milano, 13 settembre 2018

Il Giudice Tributario, rel. est.  
dott. Guido Chiametti

Il Presidente  
Avv. Elisabetta Mainini